

Puglia

L.R. 4-12-2009 n. 32

Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia.
Pubblicata nel B.U. Puglia 7 dicembre 2009, n. 196.

L.R. 4 dicembre 2009, n. 32 ⁽¹⁾.

Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia. ⁽²⁾

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 7 dicembre 2009, n. 196.

(2) Ai sensi della *Delib.G.R. 3 maggio 2013, n. 853* è stato approvato, ai sensi della presente legge, il piano triennale dell'immigrazione per gli anni 2013/2015. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 novembre 2015, n. 2102*.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

TITOLO I

Principi e obiettivi

(giurisprudenza)

Art. 1

Principi generali e finalità.

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona, così come riconosciuti nella Costituzione italiana, nelle convenzioni internazionali in vigore e nei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, concorre alla tutela dei diritti dei cittadini immigrati presenti sul territorio regionale, attivandosi per l'effettiva realizzazione dell'uguaglianza formale e sostanziale di tutte le persone.

2. La Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione in particolare dei principi espressi:

- a) dagli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione;
- b) dalle disposizioni contenute nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
- c) dalla Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva dalla *legge 24 luglio 1954, n. 722*, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con *legge 14 febbraio 1970, n. 95*;
- d) dalla Convenzione internazionale relativa ai diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla *legge 27 maggio 1991, n. 176*;
- e) dalla Convenzione relativa alla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, ratificata e resa esecutiva, limitatamente ai capitoli A e B, dalla *legge 8 marzo 1994, n. 203*;
- f) dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (UE) del 7 dicembre 2000 e dalle direttive della Commissione europea in materia di riconoscimento dei diritti dei cittadini soggiornanti;
- g) dalla Convenzione relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva dalla *legge 20 marzo 2003, n. 77*;
- h) [dalla Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, approvata il 18 dicembre 1990 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° luglio 2003]⁽³⁾.

3. Le politiche della Regione sono finalizzate a:

- a) garantire i diritti umani inviolabili degli stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio regionale;
- b) eliminare ogni forma di discriminazione;
- c) garantire l'accoglienza e l'effettiva inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;
- d) garantire pari opportunità di accesso e fruibilità dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, di conciliazione e dell'istruzione, per la qualità della vita;
- e) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;
- f) rimuovere le situazioni di violenza o di sfruttamento degli immigrati;
- g) favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle singole soggettività, delle identità culturali, religiose e linguistiche;
- h) [garantire la tutela legale, in particolare l'effettività del diritto di difesa, agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio della Regione]⁽⁴⁾;
- i) promuovere e garantire interventi volti ad assicurare condizioni favorevoli per le donne e i minori immigrati;

j) promuovere iniziative di cooperazione internazionale e decentrata rivolte a migliorare le condizioni di vita delle persone nei paesi di provenienza e accrescere l'efficacia delle politiche di integrazione e di accoglienza in Puglia;

k) agevolare progetti per il rientro nei paesi di origine degli immigrati, nel rispetto delle competenze della Regione;

l) incoraggiare, sostenere e tutelare l'associazionismo degli immigrati.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 18-22 ottobre 2010, n. 299 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2010, n. 43, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 18-22 ottobre 2010, n. 299 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2010, n. 43, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

(giurisprudenza)

Art. 2 *Destinatari.*

1. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'UE, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, con protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria, presenti sul territorio regionale. Le norme di cui alla presente legge si applicano, qualora più favorevoli, anche ai cittadini neocomunitari, per i primi 5 anni dal provvedimento di integrazione nella UE del rispettivo paese membro di provenienza. Detti destinatari sono di seguito indicati come immigrati.

2. La Regione concorre alla tutela del diritto di asilo promovendo interventi specifici per l'accoglienza, l'orientamento legale e l'inserimento socioeconomico di richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali quelle di minori, donne, vittime di tortura e di tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo.

3. Gli interventi regionali possono essere diretti, ovvero mirati al supporto di progetti territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato e/o dall'UE.

4. Gli interventi regionali sono attuati in conformità al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modifiche e nel rispetto della *legge regionale 10 luglio 2006, n. 19* (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia).

Art. 3
Obiettivi e priorità.

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, la Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per la piena integrazione degli immigrati in Puglia, orientato ai seguenti obiettivi prioritari:

a) acquisire una conoscenza strutturata dei flussi migratori che interessano il territorio regionale da Stati non appartenenti all'UE e dai paesi neocomunitari, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;

b) accrescere l'informazione, la conoscenza e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione nei cittadini e nelle istituzioni pugliesi pubbliche e private, mediante la diffusione e lo scambio di buone pratiche e mediante iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa della provenienza geografica, delle convinzioni politiche, della fede religiosa;

c) promuovere la conoscenza della cultura italiana, a partire dall'apprendimento linguistico, e delle culture di provenienza dei cittadini immigrati, per attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale, comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;

d) sostenere iniziative volte a conservare i legami degli immigrati con le culture d'origine;

e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine legislativo e istituzionale, economico, sociale e culturale, nonché le eventuali condizioni di marginalità sociale, allo scopo di garantire agli immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale, al credito bancario, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie e socioassistenziali;

f) garantire, mediante servizi dedicati agli immigrati, adeguate forme di conoscenza e tutela dei diritti e dei doveri previsti dalle convenzioni internazionali e dall'ordinamento europeo e italiano in materia di diritti dell'uomo;

g) contrastare i fenomeni criminosi, lo sfruttamento lavorativo e sessuale, le forme di economia sommersa che comportano per i cittadini stranieri situazioni di violenza o di grave sfruttamento;

h) promuovere la partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio territorio;

i) promuovere la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale rivolti a donne e minori;

j) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale elemento attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati, nonché allo sviluppo dell'associazionismo promosso da cittadini italiani e stranieri in favore dei cittadini immigrati e dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli apolidi;

k) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;

l) promuovere e sostenere iniziative di cooperazione internazionale, trans-nazionale, allo sviluppo e decentrata.

TITOLO II

Assetto istituzionale

Art. 4

Compiti della Regione.

1. La Regione persegue l'inserimento sociale degli immigrati attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze programmatiche attribuite alle province e ai comuni ai sensi degli articoli 5 e 6.

2. La Giunta regionale approva, d'intesa con gli enti locali, il piano regionale per l'immigrazione di cui all'articolo 9, quale linee guida di indirizzo regionale in materia di programmazione integrata in favore degli immigrati per l'attuazione degli interventi di cui al titolo III, previa concertazione con tutti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della L.R. n. 19/2006 e previo parere obbligatorio della Consulta di cui all'articolo 7 della presente legge, da esprimere entro sessanta giorni.

3. Il piano regionale per l'immigrazione di cui al comma 2 indica gli interventi straordinari per la prima accoglienza rivolta ai soggetti cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica.

4. Alla Giunta regionale competono, inoltre, le seguenti funzioni:

a) promozione di programmi in materia di protezione e inclusione sociale, nonché approvazione dei criteri, delle modalità di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali programmi, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 19/2006 e Reg. 18 gennaio 2007, n. 4;

b) adozione di linee guida e direttive per le aziende sanitarie locali (ASL), ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 e per una omogenea applicazione delle norme nazionali e regionali in tutti i distretti socio-sanitari;

c) promozione di programmi di intervento per l'alfabetizzazione e l'accesso ai servizi educativi, per l'istruzione e la formazione professionale, per l'inserimento lavorativo e il sostegno ad attività autonome e imprenditoriali, per l'integrazione e la comunicazione interculturale, favorendo la piena integrazione istituzionale, programmatica, finanziaria e organizzativa per la realizzazione di questi interventi a livello regionale e locale;

d) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale degli immigrati o che operano a favore degli immigrati;

e) promozione di iniziative di sostegno alla realizzazione dei progetti di vita degli immigrati, ivi incluso il rientro volontario nei paesi d'origine.

5. La Regione istituisce, presso l'Assessorato alla solidarietà, politiche sociali e flussi migratori, l'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio di cui all'articolo 8, in raccordo con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali e con gli altri strumenti regionali di osservazione del mercato del lavoro, dei fenomeni epidemiologici e dell'andamento dell'economia regionale.

6. La Regione, anche avvalendosi dell'Osservatorio di cui al comma 5, adempie ai seguenti compiti:

a) predisporre un rapporto triennale sulla presenza degli immigrati, contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;

b) raccogliere ed elaborare, in raccordo con i nodi provinciali e territoriali dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 14 della L.R. n. 19/2006, dati e informazioni utili all'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale, con particolare riguardo all'analisi dei bisogni e valutazione delle politiche regionali e locali per l'integrazione sociale degli immigrati;

c) svolgere attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti sociali, gli enti locali e i consigli territoriali per l'immigrazione, ai fini di una corretta programmazione delle politiche di accoglienza, con riferimento al triennio successivo, anche per definire il rapporto previsto all'articolo 21, comma 4 ter, del t.u. emanato con D.Lgs. 286/1998, come inserito dall'articolo 17, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189;

d) svolgere attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza e in raccordo con le prefetture - uffici territoriali del Governo (UTG), del funzionamento dei centri di permanenza temporanea e di assistenza (CPTA) esistenti sul proprio territorio e dei centri di identificazione, di cui all'articolo 14 del t.u. emanato con D.Lgs. 286/1998, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei centri di identificazione ed espulsione (CIE), istituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e degli ex centri di identificazione, denominati centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).

7. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale vigente.

Art. 5

Compiti delle province.

1. Le province, ai fini dell'inserimento sociale degli immigrati, svolgono le seguenti funzioni:

a) partecipare alla definizione e attuazione dei piani di zona previsti dalla *L.R. n. 19/2006* in materia di interventi sociali rivolti ai cittadini stranieri immigrati, con compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto ai comuni per la definizione di specifici interventi sovra-ambito di valenza provinciale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri;

b) favorire la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e istituzionale e l'esercizio dei diritti politici da parte degli immigrati;

c) monitoraggio rispetto allo svolgimento delle attività di formazione professionale e per l'inserimento lavorativo, con specifico riferimento alla effettività delle opportunità di accesso e di integrazione degli immigrati;

d) concorrere al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, comma 5, anche valorizzando le esperienze consolidate nei contesti provinciali di riferimento;

e) esercitare ogni altra funzione a esse attribuita dalla presente legge.

Art. 6

Compiti dei comuni.

1. I comuni, ai fini dell'inserimento sociale degli immigrati, attuano, in forma singola o associata, secondo quanto previsto dalla *L.R. n. 19/2006* e disposizioni attuative, le seguenti funzioni:

a) concorrere alla definizione del piano sociale di zona e del correlato piano di investimenti per l'infrastrutturazione sociale del territorio, nei limiti delle opportunità di finanziamento a valere sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dalla normativa regionale in materia di accoglienza abitativa, di accesso alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari e di pronto intervento in situazioni di difficoltà;

b) favorire la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e istituzionale e l'esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o zonale, da parte degli immigrati, secondo quanto disciplinato nei rispettivi statuti comunali e in coerenza con la normativa nazionale vigente;

c) programmare e realizzare i progetti d'integrazione sociale degli immigrati, in attuazione delle linee guida di indirizzo regionale di cui all'articolo 4;

d) concorrere alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti comunali e nei limiti delle risorse disponibili nella programmazione sociale del comune per l'area delle politiche per l'immigrazione. Il concorso è garantito dal comune di residenza oppure, in ragione dell'assenza di tale condizione, dal comune ove è avvenuto il decesso.

2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, compete ai comuni l'esercizio di ogni ulteriore funzione concernente l'integrazione sociale degli immigrati.

Art. 7*Consulta regionale per l'integrazione degli immigrati.*

1. È istituita la Consulta regionale per l'integrazione degli immigrati, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale degli immigrati, anche in raccordo con i consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3 del t.u. emanato con *D.Lgs. n. 286/1998*, come modificato dall'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113* e dall'*articolo 3, commi 1 e 2, della L. 189/2002*. In particolare:

a) formula proposte propedeutiche alla formazione della programmazione regionale e dei provvedimenti di legge regionali in favore degli immigrati, con specifico riferimento alle linee guida di indirizzo regionale di cui all'articolo 4, ed esprime pareri obbligatori su tutti gli atti di programmazione che incidano sulla qualità della vita e sulle condizioni di integrazione degli immigrati;

b) esprime pareri e proposte di intervento sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione;

c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati e delle loro famiglie che risiedono nella regione, anche tenendo conto della prospettiva di genere, per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi;

d) collabora con l'Osservatorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;

e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione. Ha sede presso il Settore politiche migratorie, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di presidente;

b) il Dirigente del Settore politiche migratorie o suo delegato;

c) diciotto rappresentanti degli immigrati, che siano rappresentativi di tutti i territori provinciali e delle principali comunità sulla base della popolazione immigrata residente, e designati congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte nel registro regionale delle associazioni degli immigrati di cui all'articolo 22;

d) tre rappresentanti designati dal Forum regionale del terzo settore tra le associazioni e gli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale iscritti nei relativi registri regionali;

e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

g) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), un rappresentante delle province, designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), un rappresentante delle comunità montane, designato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM);

i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;

j) un rappresentante della Direzione regionale del Ministero del lavoro;

k) un rappresentante dell'amministrazione penitenziaria regionale e un rappresentante del Centro per la giustizia minorile;

l) un rappresentante designato dai presidenti dei tribunali per i minorenni operanti sul territorio regionale;

m) un rappresentante dell'Assessorato regionale politiche della salute;

n) un rappresentante dell'Assessorato regionale al diritto allo studio;

o) un rappresentante dell'Assessorato regionale lavoro, cooperazione e formazione professionale;

p) un rappresentante per ciascuna delle università pubbliche pugliesi.

4. Per tutti i componenti della Consulta, indicati al comma 3, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) m), n), o) e p), può essere designato un supplente, che interviene nelle riunioni della Consulta in sostituzione del membro effettivo.

5. La Consulta elegge un vice presidente tra i componenti previsti al comma 3, lettera c).

6. Il Presidente può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti, i rappresentanti degli Uffici regionali di cui agli articoli 30, come modificato dall'*articolo 3, comma 25, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40*, e 31 della *L.R. n. 19/2006*, nonché rappresentanti delle prefetture - UTG.

7. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla data di presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti ed è articolata in sottocommissioni per aree tematiche.

8. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. La partecipazione alle riunioni non è a titolo oneroso. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori, è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.

10. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal Dirigente del Settore politiche migratorie.

11. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, la Consulta adotta un regolamento interno per definire il proprio funzionamento.

Art. 8

Osservatorio regionale sull'immigrazione e diritto d'asilo.

①. È istituito, in seno alla struttura dell'Assessorato alla solidarietà, l'Osservatorio sull'immigrazione e il diritto d'asilo, di seguito denominato Osservatorio, avente quali obiettivi il monitoraggio, la rilevazione e l'analisi dei flussi migratori, dei bisogni degli immigrati, delle condizioni di vita e di lavoro, delle situazioni di discriminazione e di razzismo, anche rispetto alla prospettiva di genere e la verifica dell'impatto dell'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, promuovendo a tal fine ogni utile collaborazione interistituzionale.

2. L'Osservatorio sull'immigrazione opera in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 14 della L.R. n. 19/2006 e si avvale, per il pieno funzionamento, dei suoi nodi provinciali e locali.

3. Nell'ambito dell'Osservatorio sono attivati e gestiti i flussi informativi relativi alla domanda e all'offerta di servizi sociali e socio-sanitari per gli immigrati, quale parte integrante del sistema informativo sociale regionale di cui all'articolo 13 della L.R. n. 19/2006.

④. Tramite l'Osservatorio, la Regione svolge, anche in collaborazione con gli enti di tutela, costante attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza e in raccordo con le locali prefetture - UTG, del funzionamento dei CPTA, dei CIE e dei CARA, con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali e al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini stranieri trattenuti.

5. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, la Regione è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.

6. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio. Collaborano altresì all'Osservatorio i settori e le strutture regionali per quanto attiene gli interventi di competenza in materia di immigrazione.

7. I risultati dell'attività dell'Osservatorio sono oggetto di un rapporto periodico pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia diffuso anche con strumenti

telematici, e concorrono alla stesura del rapporto triennale di cui al comma 6 dell'articolo 4.

8. Per il funzionamento dell'Osservatorio, la Regione utilizza le risorse all'uopo destinate dal Governo nazionale o da altri programmi comunitari e nazionali. La Giunta regionale individua, inoltre, una quota di risorse a valere sullo stanziamento annualmente assegnato per il funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali, a valere sul fondo nazionale delle politiche sociali e sul fondo globale socio-assistenziale.

9. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione: l'assetto organizzativo dell'Osservatorio regionale per l'immigrazione, nonché le modalità di integrazione con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali, di cui costituisce una area tematica dedicata, e con l'Osservatorio epidemiologico regionale; la sede operativa; gli strumenti per il funzionamento; la dotazione organica e logistica a esso assegnata; le modalità di raccordo con le articolazioni provinciali e locali dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali.

TITOLO III

Le politiche per l'integrazione degli immigrati

Art. 9

Piano regionale per l'immigrazione.

Med. per Autorità

① Il piano regionale per l'immigrazione, di seguito denominato piano regionale, definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto della presente legge.

② Il piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente, ove necessario. Il piano regionale è approvato previa intesa con l'ANCI, previa concertazione con tutti i soggetti di cui all'articolo 4 della L.R. n. 19/2006 e previo parere obbligatorio della Consulta di cui all'articolo 7 della presente legge, che si esprime entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, passato il quale il parere si intende favorevole.

3. Il piano regionale orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali. Il piano individua, ove possibile, le quote di risorse comunitarie, nazionali e regionali vincolate per specifiche politiche di settore, da destinare a interventi mirati in favore degli immigrati.

4. Partecipano all'attuazione del piano regionale gli enti locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale (SSR), le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. All'attuazione del piano regionale contribuiscono altresì associazioni, fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, enti della cooperazione sociale

e organizzazioni non governative (ONG), imprese sociali, enti riconosciuti delle confessioni religiose, iscritti nei registri regionali, ove previsti.

Art. 10

Assistenza sanitaria.

1. La Regione promuove le azioni necessarie per garantire l'accesso e la fruizione dei servizi sanitari da parte di tutti gli immigrati presenti sul territorio regionale.

2. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che hanno l'obbligo di iscrizione al SSR, godono di parità di trattamento e piena uguaglianza rispetto ai cittadini italiani. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Ai minori figli di stranieri iscritti al SSR l'iscrizione è assicurata fin dalla nascita. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e ai loro familiari che hanno l'obbligo di iscrizione al SSR è assicurata l'iscrizione a tempo indeterminato; l'iscrizione cessa soltanto a seguito di mancato rinnovo, revoca, annullamento del permesso di soggiorno, ovvero espulsione, comunicati alla ASL a cura della questura, fatta salva l'esibizione della documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.

3. Gli stranieri regolarmente soggiornanti non rientranti tra le categorie degli obbligatoriamente iscritti al SSR sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante la stipula di una polizza assicurativa valida sul territorio nazionale o mediante l'iscrizione volontaria al SSR.

4. I cittadini stranieri detenuti, compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative alla pena detentiva, in possesso o meno del permesso di soggiorno, sono obbligatoriamente iscritti al SSR, ai sensi dell'*articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230* (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'*articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419*).

5. Ai sensi dell'*articolo 43, comma 8, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*, a norma dell'*articolo 1, comma 6, del t.u. emanato con D.Lgs. 286/1998* e recante norme di attuazione del medesimo t.u., coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento emanato con *decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334*, la Regione, con la presente legge, individua le modalità per garantire l'accesso alle cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno:

a) le ASL pugliesi devono garantire l'accesso ai servizi sanitari per l'erogazione delle cure essenziali e continuative per malattia e infortunio con estensione di programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva attraverso la rete regionale degli ambulatori di medicina generale e pediatria di libera scelta;

b) l'erogazione dell'assistenza farmaceutica avviene, dietro prescrizione su ricettario regionale, da parte delle farmacie convenzionate;

c) gli STP scelgono il medico di fiducia, o il pediatra di libera scelta per i minori, presso il distretto sociosanitario, il quale provvede alla registrazione nel sistema

informativo nonché al rilascio del relativo codice STP per sei mesi, rinnovabile. Per i giorni prefestivi, festivi, nelle ore diurne e notturne le prestazioni sanitarie non differibili sono garantite dalle sedi di continuità assistenziale;

d) il codice STP spetta a tutti i minori presenti e accompagnati da stranieri adulti temporaneamente presenti;

e) gli STP possono rivolgersi sia alla rete dei consultori familiari che a quella degli ambulatori pubblici territoriali e ospedalieri per usufruire di:

1) visite ginecologiche, prestazioni a tutela della gravidanza e della maternità, prevenzione e cura delle malattie sessualmente trasmissibili;

2) screening, contraccezione, tutela della maternità e della paternità responsabile e assistenza per le procedure relative all'interruzione volontaria della gravidanza;

3) prestazioni dei centri vaccinali della ASL per le vaccinazioni consigliate dal servizio sanitario nazionale;

4) prestazioni specifiche erogate dalle strutture del SSR quali servizi per la tossicodipendenza (Ser.T.) e centri di salute mentale, cui hanno accesso diretto;

5) riabilitazione post-infortunistica, nonché la riabilitazione intensiva ed estensiva legata alla patologia invalidante;

6) tutte le prestazioni urgenti relative a: pronto soccorso, ricoveri ordinari, in regime di day hospital e day surgery, dialisi.

6. Ai cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSR e che versino in condizioni di indigenza, sono garantite le cure urgenti, essenziali e continuative attraverso l'attribuzione del codice ENI (europeo non in regola). Le modalità per l'attribuzione del codice ENI e per l'accesso alle prestazioni, sono le medesime innanzi individuate per gli STP.

7. La Giunta regionale definisce, con proprie direttive, modalità, competenze e procedure uniformi sull'intero territorio regionale, volte ad assicurare l'effettività dell'accesso e della fruibilità dei servizi sanitari, inclusi programmi di offerta attiva degli stessi servizi sul territorio.

8. Le ASL pugliesi, nel cui territorio di competenza si registra una forte presenza, anche a carattere stagionale, di STP ed ENI, possono attivare un ambulatorio di medicina dedicato, ubicandolo in modo da favorirne l'accesso.

9. La Regione promuove la presenza di mediatori linguistico-culturali nelle strutture sanitarie che registrano un maggiore accesso di stranieri, in particolare nelle sedi dei distretti, negli ospedali, nei consultori familiari e negli ambulatori di cui al comma 8. I servizi di mediazione linguistico-culturale sono attivati anche attraverso le programmazioni annuali di ambito concertate con le ASL e gli enti locali, ai sensi della *L.R. n. 19/2006*.

10. La Regione, in collaborazione con le ASL e gli enti locali, nell'ambito delle programmazioni concertate ai sensi della *L.R. n. 19/2006*, promuove interventi informativi rivolti agli stranieri finalizzati a facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari e la loro fruizione, in favore di un'offerta attiva dei servizi.

11. La Regione promuove programmi di formazione, estesi al personale sociosanitario e amministrativo delle ASL, sull'assistenza sanitaria con approccio interculturale agli utenti stranieri.

12. Ai sensi dell'articolo 36 del t.u. emanato con *D.Lgs. 286/1998* e del regolamento emanato con *D.P.R. 394/1999*, la Regione finanzia e coordina gli enti del SSR autorizzati all'erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri, con particolare riguardo ai minori, provenienti da paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria.

Art. 11

Istruzione e formazione.

1. Sono garantiti ai minori stranieri in età dell'obbligo scolastico presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi scolastici, ivi inclusi gli interventi in materia di diritto allo studio.

2. Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative, nonché al contrasto dell'abbandono e della dispersione scolastica.

3. La Regione concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:

- a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;
- b) l'attività di mediazione linguistica e culturale;
- c) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale e di integrazione reciproca che coinvolgano gli operatori scolastici, le famiglie immigrate e le famiglie autoctone;
- d) la partecipazione dei genitori dei minori stranieri alla vita scolastica;
- e) la costruzione di reti di scuole che promuovano la reciproca integrazione culturale formativa;
- f) la creazione e l'ampliamento di biblioteche interculturali, comprendenti testi plurilingue.

4. La Regione concorre a favorire, mediante incentivi, interventi di formazione riguardanti l'educazione interculturale di dirigenti, docenti, educatori, operatori sociali e personale non docente, nonché percorsi di formazione di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua.

5. La Regione concorre a promuovere interventi di formazione degli adulti volti a favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, nonché

iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei paesi di provenienza.

6. La Regione concorre a promuovere, nell'ambito degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, programmi di sostegno e tutoraggio rivolti a studenti e ricercatori stranieri operanti nelle università degli studi e negli istituti di ricerca regionali.

7. La Regione concorre al consolidamento di competenze attinenti alla mediazione linguisticoculturale e socioculturale, secondo la normativa regionale in materia di formazione professionale, finalizzate all'individuazione e valorizzazione di una specifica professionalità, così come definito con apposito regolamento da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

Integrazione culturale.

1. La Regione promuove lo sviluppo di relazioni interculturali tra cittadini stranieri e italiani supportando enti locali ed enti di tutela nei seguenti interventi:

a) iniziative di informazione pubblica e sensibilizzazione sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e un migliore sviluppo delle relazioni interculturali, del dialogo interreligioso e della inclusione sociale dei cittadini stranieri;

b) iniziative di supporto alle comunità di immigrati, finalizzate al mantenimento della lingua e della cultura di origine;

c) servizi di mediazione linguistico-culturale che offrano figure professionali di mediazione e di accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri, al fine di: facilitare i rapporti con le istituzioni pubbliche e private; facilitare la convivenza tra cittadini stranieri e comunità locali e tra le diverse comunità di provenienza; facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, della formazione, dell'inserimento lavorativo, della sanità e della giustizia, secondo quanto definito dall'articolo 42 del t.u. emanato con *D.Lgs. 286/1998*, come modificato dall'*articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 113/1999*, e dalle direttive regionali in materia di modalità di impiego nella rete dei servizi;

d) la realizzazione e il consolidamento di centri interculturali finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra persone di diversa provenienza, nonché l'elaborazione e l'attuazione di iniziative per promuovere l'integrazione culturale e sociale.

Art. 13

Formazione professionale.

1. Gli immigrati, compresi i richiedenti asilo, hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità con gli altri cittadini.
 2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua a favore dei cittadini stranieri, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro, attuate dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento con gli enti locali, le associazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro, le associazioni e gli enti di tutela.
 3. La Regione favorisce attività di formazione mirate alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro, di assistenza sanitaria e di esigibilità dei diritti, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali, organizzazioni dei datori di lavoro ed enti bilaterali, anche con il supporto di specifici interventi di mediazione interculturale.
-
-

Art. 14

Inserimento lavorativo.

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce l'inserimento lavorativo stabile degli immigrati regolarmente soggiornanti in forma di lavoro dipendente, autonomo e imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.
2. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali e con le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, con gli enti di patronato e con gli enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori.
3. La Giunta regionale, al fine di fissare i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, svolge attività costante di monitoraggio e controllo sui flussi di ingresso di lavoratori stranieri, anche stagionali, nel territorio regionale, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 8, sentite le autorità competenti e i soggetti di cui al comma 2.
4. Al fine di assicurare un'ordinaria gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale, la Regione, d'intesa con la provincia interessata, promuove convenzioni con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del t.u. emanato con *D.Lgs. 286/1998*, come sostituito dall'*articolo 20, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189*, previa informazione dei servizi ispettivi del lavoro, dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della locale questura e dello sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - UTG, finalizzate a:
 - a) osservare l'andamento del mercato del lavoro stagionale e stimare il fabbisogno di manodopera stagionale per aree e settori di attività economica;
 - b) assicurare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale, anche facilitando le procedure per la sottoscrizione dei contratti di lavoro e

l'adempimento degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali;

c) favorire il reperimento degli alloggi necessari a ospitare i lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro della medesima zona, singoli o collettivi;

d) favorire un effettivo controllo della regolarità dei rapporti di lavoro in atto;

e) facilitare l'accesso dei lavoratori stranieri stagionali, anche attraverso l'informazione sui loro diritti e doveri, ai servizi sociali, ai centri di accoglienza e ad altre sistemazioni alloggiative idonee e dignitose, nonché a tutte le prestazioni concernenti i diritti sociali.

Art. 15

Politiche di inclusione sociale.

1. La Regione si impegna a riservare, all'interno del piano regionale delle politiche sociali, specifica attenzione alle condizioni di vita e alle opportunità di integrazione e di inclusione sociale per gli immigrati, in particolare minori, donne, disabili, immigrati detenuti e in regime di misura alternativa alla detenzione, vittime di sfruttamento lavorativo o sessuale e richiedenti asilo.

2. A tal fine, la Regione promuove, tramite le linee guida di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 2, la presenza nelle programmazioni sociali di zona di linee di intervento specificamente rivolte al perseguimento degli obiettivi di integrazione di cui all'articolo 2 e definisce, in ogni piano regionale delle politiche sociali, la quota minima di riferimento delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) che finanziano i piani sociali di zona da destinare alle suddette linee di intervento. La Regione individua, inoltre, eventuali risorse aggiuntive, a valere su finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, per il sostegno a iniziative innovative e sperimentali per l'inclusione sociale, per il riconoscimento delle pari opportunità per tutti, per la finalità rieducativa e di reinserimento sociale a conclusione della pena, per l'integrazione scolastica dei minori immigrati, per il contrasto alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e/o lavorativo.

3. D'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, la Regione programma interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che limitano l'accesso agli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, nonché ai permessi premio ex *articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354* (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come inserito dall'*articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663* e da ultimo modificato dall'*articolo 2, comma 27, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94*.

Art. 16

Centri di accoglienza sociale.

1. La Regione promuove politiche di accoglienza sociale a favore degli immigrati in condizione di fragilità, ivi inclusi i richiedenti asilo, come parte integrante delle sue politiche di inclusione, attraverso le seguenti forme di intervento:

a) centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del t.u. emanato con *D.Lgs. 286/1998*, come modificato dall'*articolo 27, comma 1, della L. 189/2002*, e degli articoli 34, comma 4, lettere e) ed h), e 37 e 38 della *L.R. n. 19/2006*, così come disciplinati dal relativo *Reg. n. 4/2007*;

b) alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del t.u. emanato con *D.Lgs. 286/1998* e degli *articoli 76 e 77 del Reg. n. 4/2007*;

c) interventi di cui all'articolo 17.

Art. 17 *Politiche abitative.*

1. Gli immigrati regolarmente soggiornanti nella regione hanno diritto ad accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di parità con i cittadini italiani. La lettera a) del comma 1 dell'*articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54* (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:

[“a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato con *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, come modificato dall'*articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189*”] ⁽⁵⁾.

2. La Regione, nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana, promuove interventi volti a prevenire e rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa, a realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio e integrati con le reti dei servizi e degli interventi sociali, con particolare riferimento alle aree urbane a maggiore tensione abitativa, e la dotazione di aree attrezzate a servizi per favorire l'aggregazione sociale.

3. La Regione favorisce l'acquisizione della prima casa in proprietà e l'accesso alle locazioni a uso abitativo per i cittadini stranieri a parità di condizioni con gli altri cittadini, in conformità all'articolo 40 del t.u. emanato con *D.Lgs. 286/1998*.

4. La Regione, attraverso la concessione di contributi agli enti locali, promuove:

a) l'attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa;

b) l'utilizzo e il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali, secondo quanto previsto dalle leggi in materia;

c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione e al credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di residenza, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.

(5) Lettera abrogata dall'*art. 44, comma 1, lettera e)*, L.R. 7 aprile 2014, n. 10, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 18

Accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati.

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d'asilo promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, consulenza legale e integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime e beneficiari di forme di protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria, presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.

2. Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati al supporto di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'UE.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, anche integrativi, ai comuni a sostegno degli interventi di cui al comma 2.

Art. 19

Misure per le vittime di tratta, violenza e schiavitù.

1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali degli immigrati presenti sul territorio regionale assoggettati a forme di schiavitù o vittime di tratta o di violenza, la Regione pone in atto misure a loro favore, mediante azioni coordinate con gli enti locali, le associazioni del terzo settore e della cooperazione internazionale.

2. La Regione e gli enti locali promuovono, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del t.u. emanato con *D.Lgs. 286/1998*, come modificato dall'*articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2007, n. 17*, dall'*articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228* (Misure contro la tratta di persone) e dagli *articoli 34, 45 e 46 della L.R. n. 19/2006* e relativo *Reg. n. 4/2007*, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale, rivolti alle vittime di violenza, di tratta o di sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del piano regionale di cui all'articolo 9, approva i criteri e le modalità di finanziamento, nonché gli indirizzi per i soggetti attuatori.

Art. 20

Misure contro la discriminazione.

1. La Regione, anche mediante le attività dell'Osservatorio, promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di

discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del t.u. emanato con *D.Lgs. 286/1998*, come modificato dall'*articolo 6, comma 4, del D.L. 300/2006*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17/2007*, e all'*articolo 13 della L. 228/2003*.

2. La Regione e gli enti locali, anche mediante l'Ufficio della difesa civica di cui all'articolo 50, comma 2, lettera a), dello Statuto regionale, promuovono a livello locale azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra immigrati e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, all'uniformità e alla comprensione delle procedure.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 21

Conferenza regionale sull'immigrazione.

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo modalità di volta in volta da essa determinate.

Art. 22

Registro delle associazioni degli immigrati.

1. È istituito con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro regionale delle associazioni, delle comunità e delle organizzazioni di immigrati, in cui confluiscono tutte le associazioni degli immigrati e le associazioni diverse che operano prevalentemente, rispetto ai fini statutari e all'attività prevalente, per la tutela dei diritti degli immigrati, per il riconoscimento e la promozione delle pari opportunità degli stessi, per l'integrazione sociale, culturale ed economica, per la rappresentanza delle comunità.

2. Al fine di incentivare la formazione e l'aggregazione delle associazioni degli immigrati, la Giunta regionale definisce nel piano di cui all'articolo 9 misure specifiche a sostegno dell'associazionismo.

Art. 23

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si dà copertura nel bilancio regionale – UPB 5.2.1. “Programmazione sociale e integrazione” - con le seguenti risorse:

a) capitolo 941035 - Spesa per il funzionamento della Consulta per l’immigrazione di cui all’*articolo 7 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 32* (Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia);

b) capitolo 941040 – Interventi a sostegno dell’immigrazione;

c) capitolo 941045 – Spese per la realizzazione del programma di interventi finalizzati all’implementazione dell’Osservatorio sui movimenti migratori;

d) capitolo 941050 – Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana;

e) capitolo 785080 – Interventi per l’integrazione socio-culturale degli immigrati;

f) capitolo 785090 – Fondo nazionale immigrazione 2007 – Spesa per la realizzazione del progetto Puglia aperta e solidale. Diritto alla casa, diritto alla cittadinanza.

2. Con riferimento al capitolo 785090 – Fondo nazionale immigrazione 2007, esso è costituito e alimentato dai trasferimenti annuali del Governo nazionale a seguito di riparto delle risorse del fondo così come istituito con *legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

3. Con riferimento agli interventi e servizi, anche di natura sperimentale, di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge, gli oneri derivanti dalla realizzazione trovano copertura entro i limiti delle risorse assegnate al piano regionale delle politiche sociali di cui alla *L.R. n. 19/2006*, nonché delle risorse a questi fini destinate nell’ambito dei fondi strutturali UE assegnati agli obiettivi di inclusione sociale nei programmi operativi vigenti.

4. Dalla presente legge non devono derivare maggiori oneri, rispetto all’esercizio finanziario precedente, a carico del bilancio autonomo regionale per l’esercizio finanziario 2009 e successivi e, per tutte le spese connesse ai servizi e agli interventi anche di natura sperimentale, le stesse devono essere subordinate all’effettiva assegnazione di risorse statali e/o comunitarie.

Art. 24

Abrogazioni e disposizioni transitorie.

1. È abrogata la *legge regionale 15 dicembre 2000, n. 26* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria).

2. La lettera c) del comma 4 dell’*articolo 34 della L.R. n. 19/2006* è sostituita dalla seguente:

“c) l’accesso ai servizi offerti sul territorio, culturali, di trasporto, amministrativi, sociali e sanitari, mediante l’attivazione di specifiche campagne di

informazione e interventi di mediazione culturale, consulenza legale, orientamento e formazione;”.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, e nelle more dell'approvazione del piano regionale per l'immigrazione, approva linee guida di indirizzo per la programmazione di politiche integrate in favore degli immigrati al fine di raccordare la programmazione delle politiche settoriali che incidono direttamente e indirettamente sulla qualità della vita e sulle opportunità di integrazione degli immigrati in Puglia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.Lgs. 18-8-2015 n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2015, n. 214.

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 ⁽¹⁾.

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2015, n. 214.

Art. 9. *Misure di prima accoglienza*

1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16.

2. La gestione dei centri di cui al comma 1 può essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

3. Le strutture allestite ai sensi del *decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 1995, n. 563*, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle finalità di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo.

4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente è accolto per il tempo necessario, all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all'avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonché all'accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare, fin dal momento dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.

5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell'esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, è trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14, individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all'articolo 17. In caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui all'articolo 14, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 17 è trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all'articolo 14.

Capo II

Disposizioni di attuazione della *Direttiva 2013/32/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

Art. 25. *Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 1*, dopo le parole: "territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "comprese le frontiere, e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali";

b) all'*articolo 2*:

1) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;";

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.";

3) la lettera m) è soppressa;

c) all'*articolo 4*:

1) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale su indicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani.";

2) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

"3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche

mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.”;

3) al comma 5, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'*articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39*, ovvero trattenuti in un centro di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione.”;

d) all'*articolo 5*:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri.”;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis.

1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali.”;

e) all'*articolo 6*:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.”;

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.”;

f) all'*articolo 7*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32.”;

g) all'*articolo 8*:

1) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.”;

2) al comma 3, dopo le parole: “dall'ACNUR” sono inserite le seguenti: “dall'EASO,”;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all'*articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, e successive modificazioni. Se

la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda.”;

h) all'*articolo 10*:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilità.”;

2) al comma 2, lettera a), le parole: “protezione internazionale;” sono sostituite dalle seguenti: “protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri;”;

3) al comma 2, lettera d), le parole: “protezione internazionale.” sono sostituite dalle seguenti: “protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.”;

4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonché sulle procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.”;

5) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.”;

i) dopo l'*articolo 10*, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera). - 1. Le informazioni di cui all'*articolo 10*, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'*articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*.

2. E' assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato, purché non impedito completamente.»

l) all'*articolo 12*, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'*articolo 5, comma 1-bis*, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all'interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.”;

m) all'*articolo 13*:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del

tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore.”;

3) al comma 4, le parole: “al colloquio.” sono sostituite dalle seguenti: “al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.”;

n) all'*articolo 14*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Dell'audizione è redatto verbale di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale è confermato e sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'*articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*. Il richiedente riceve copia del verbale e ha facoltà di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale, anche per rilevare eventuali errori di traduzione o di trascrizione. La Commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.”;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il colloquio può essere registrato con mezzi meccanici. La registrazione può essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale. Ove la registrazione sia trascritta, non è richiesta la sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 da parte del richiedente.”;

o) l'*articolo 20* è abrogato;

p) l'*articolo 21* è abrogato;

q) l'*articolo 22* è abrogato;

r) dopo l'*articolo 23*, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato). - 1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei centri di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, senza aver sostenuto il colloquio di cui all'*articolo 12*, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda.

2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'*articolo 29, comma 1-bis*. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.»;

s) all'*articolo 26*:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.”;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: “del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantotto successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.”;

4) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;

t) all'*articolo 27*:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando:

a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;

b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;

c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11.";

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.";

u) all'*articolo 28*:

1) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nei centri di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*;"

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) la domanda è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.";

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 28-bis, il Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata.";

4) il comma 2 è abrogato;

v) dopo l'*articolo 28*, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:

a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*;

b) la domanda è reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);

c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.»

z) all'*articolo 29*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione

del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.”;

aa) all'*articolo 30*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Quando è accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27 decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.”;

bb) all'*articolo 32*:

1) al comma 1, lettera b), le parole: “, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2” sono soppresse;

2) al comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

“b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a).”;

3) il comma 2 è abrogato;

4) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'*articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, salvo gli effetti dell'*articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*.”;

cc) all'*articolo 35*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'*articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti.”;

dd) l'*articolo 36* è abrogato.

D.Lgs. 28-1-2008 n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2008, n. 40.

(commento di giurisprudenza)

Art. 20. Casi di accoglienza ⁽⁵¹⁾

[1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

2. Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:

a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;

b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;

c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;

d) quando ha presentato la domanda essendo già destinatario di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dall'*articolo 13, comma 2, lettere a) e b)*, del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi dell'*articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, anche se già trattenuto in uno dei centri di cui all'*articolo 14* del medesimo decreto legislativo. ⁽⁵⁰⁾

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.

4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, né sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'*articolo 10*, comma 4.

5. Con il regolamento di cui all'*articolo 38* sono fissate, le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalità che garantisca la dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.]

(50) Lettera soppressa dall'*art. 1, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159*.

(51) Articolo abrogato dall' *art. 25, comma 1, lett. o)*, *D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.L. 30-10-1995 n. 451

Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.

Publicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1995, n. 255 e convertito in legge con l'art. 1, comma 1, L. 29 dicembre 1995, n. 563 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n. 303). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 giugno 1995, n. 266, e del D.L. 28 agosto 1995, n. 365.

D.L. 30 ottobre 1995, n. 451 ⁽¹⁾.

Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.

(1) Publicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1995, n. 255 e convertito in legge con l'art. 1, comma 1, L. 29 dicembre 1995, n. 563 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n. 303). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 giugno 1995, n. 266, e del D.L. 28 agosto 1995, n. 365.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare, ad integrazione delle Forze di polizia già dislocate sul territorio, contingenti di Forze armate in attività di controllo dell'immigrazione clandestina lungo le coste pugliesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto-legge:

1. 1. A decorrere dal 1° luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attività di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attività sono attribuite le funzioni e le indennità rispettivamente previste dall'articolo 1 e

dall'*articolo 3 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 settembre 1992, n. 386*, con l'osservanza delle modalità indicate dai medesimi articoli e dall'*articolo 2 dello stesso decreto*.

2. 1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attività di controllo indicate all'*articolo 1* e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione è autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le stesse modalità e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'*articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato ⁽²⁾.

3-bis. Con le medesime modalità previste dal comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati gli obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate ⁽³⁾.

(2) Per il regolamento, vedi il *D.M. 2 gennaio 1996, n. 233*.

(3) Comma aggiunto dall'*art. 13-ter, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

3. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'*articolo 1* del presente decreto, valutato in lire 5.097 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.823 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 1.274 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.L. 17-2-2017 n. 13

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 febbraio 2017, n. 40.

D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 febbraio 2017, n. 40.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 13 aprile 2017, n. 46.*

Art. 13. *Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale*

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2017-2018 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 60 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017 e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018.

3-bis. Al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente articolo, non si applica il limite per l'integrazione del numero di componenti di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle

sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati. ⁽²²⁾

(22) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

Art. 17. *Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente:

«Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare). - 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.

3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

4. L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.»

Art. 19. *Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri*

1. La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di cui all'articolo 14 del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, è sostituita, ovunque presente in disposizioni di legge o regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri».

2. Al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 14*, comma 5, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.»;

b) all'*articolo 16*, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.».

3. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione o della provincia autonoma interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona. Nei centri di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della *legge 26 luglio 1975, n. 354*, e il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui all'articolo 7, comma 5, lettera e), del *decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2014, n. 10*.⁽²⁵⁾

Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della *legge 11 dicembre 2016, n. 232*. Per le spese di gestione dei centri è autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019.

4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo, del *decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178*, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».

(25) Comma così modificato dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.Lgs. 25-7-1998 n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Pubblicato nella Gazz. Uff 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

(commento di giurisprudenza)

Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12) ⁽¹⁷⁹⁾ ⁽¹⁹³⁾

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'*articolo 13*, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo. ⁽¹⁸⁵⁾ ⁽¹⁹⁰⁾

1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'*articolo 13*, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'*articolo 3*, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:

- a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
- b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
- c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'*articolo 3*, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'*articolo 13*, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di

cui all'*articolo 13*, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo. ⁽¹⁸⁰⁾

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'*articolo 2*, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. ^{(176) (190)}

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'*articolo 29* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'*articolo 13* e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. ^{(186) (190)}

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al

compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento. ⁽¹⁸⁸⁾ ⁽¹⁹⁰⁾

5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. ⁽¹⁸⁷⁾ ⁽¹⁹¹⁾

5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'*articolo 13*, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'*articolo 14-ter*, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'*articolo 13*, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'*articolo 13*, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'*articolo 13*, comma 3. ⁽¹⁸¹⁾

5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo. ⁽¹⁷⁷⁾ ⁽¹⁸⁹⁾ ⁽¹⁹¹⁾

5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione. ⁽¹⁸²⁾

5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 20-bis*, *20-ter* e *32-bis*, del *decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*. ⁽¹⁷⁸⁾

5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'*articolo 13*, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. ⁽¹⁸³⁾

5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'*articolo 13*, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. ⁽¹⁸³⁾

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. ⁽¹⁹⁰⁾

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5. ⁽¹⁸⁴⁾

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. ⁽¹⁹²⁾

(176) Per le modifiche apportate al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 4, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*.

(177) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 5-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271* e dall'*art. 1, comma 22, lett. m), L. 15 luglio 2009, n. 94*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 6), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(178) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 6, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271* e dall'*art. 1, comma 22, lett. m), L. 15 luglio 2009, n. 94*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 8), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(179) Il presente articolo era stato modificato dall'*art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249*, che aveva disposto la sostituzione delle parole «giudice di pace» con le seguenti: «tribunale ordinario in composizione monocratica»; successivamente, il *D.L. 249* non è stato convertito in legge (*Comunicato 3 marzo 2008*, pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53).

(180) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(181) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 5-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271* e dall'*art. 1, comma 22, lett. m), L. 15 luglio 2009, n. 94*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 5), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(182) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 7), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(183) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 9), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(184) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 10), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(185) Comma modificato dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*. ~~Successivamente, il presente comma è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.~~

(186) Comma modificato dall'*art. 28, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*, sostituito dall'*art. 1, comma 5, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*, modificato dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e sostituito dall'*art. 34, comma 19, lett. d), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(187) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189*, modificato dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e sostituito dall'*art. 1, comma 22, lett. m), L. 15 luglio 2009, n. 94*. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 4), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*, e modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. f), L. 30 ottobre 2014, n. 161*. Infine, il presente comma è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(188) Comma sostituito dall'*art. 13, comma 1, lett. a), L. 30 luglio 2002, n. 189* e modificato dall'*art. 5, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11*; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 23 aprile 2009, n. 38*). Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. l), L. 15 luglio 2009, n. 94* (per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 23 del medesimo *art. 1, L. 94/2009*) e sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 3), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129* e dall' *art. 3, comma 1, lett. e), L. 30 ottobre 2014, n. 161*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 19, commi 1 e 2, lett.*

a), *D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(189) La Corte costituzionale, con ordinanza 04 - 18 luglio 2011, n. 215 (Gazz. Uff. 20 luglio 2011, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quater*, come sostituito dall'*art. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento sia punita nel solo caso che lo straniero agisca «senza giustificato motivo», sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

(190) La Corte costituzionale: con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 297 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e 111 della Costituzione; con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 298 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 385 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione; con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 386 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione; con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 387 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione; con altra ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 388 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione; con ordinanza 14-26 febbraio 2002, n. 35 (Gazz. Uff. 6 marzo 2002, n. 10, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione; con ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 44 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; con successiva ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 45 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, sollevata in riferimento agli art. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione; con altra ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 148 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18,

serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 4 e 5, sollevata in riferimento all'art. 13, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 170 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 176 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4 e 5, e dell'articolo 14, comma 5, nonché dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, sollevate in riferimento agli articoli 13 e 24 della Costituzione; con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 177 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, sollevate in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 181 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma della Costituzione; con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 187 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, sollevate in riferimento agli articoli 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione; con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 188 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione.

(191) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 57 (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, così come inserito dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94; e dell'art. 14, commi 5-quater e 5-bis, già inseriti dall'art. 13, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, e sostituiti rispettivamente dai numeri 6) e 4) della lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2001, n. 129.

(192) La Corte costituzionale, con ordinanza 7 - 10 aprile 2014, n. 93 (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, come aggiunto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, e dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

(193) Vedi, anche, l'art. 1, comma 2-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Puglia

L.R. 10-7-2006 n. 19

Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.
Pubblicata nel B.U. Puglia 12 luglio 2006, n. 87.

Art. 4

Strumenti e metodi per la realizzazione del sistema.

1. Il sistema d'interventi e servizi sociali è definito dal Piano regionale delle politiche sociali e realizzato attraverso i Piani sociali di zona, garantendo la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete secondo gli ambiti territoriali socio-assistenziali come definiti dalla Regione.

2. Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali si realizza attraverso i seguenti metodi:

a) coordinamento dell'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari e dell'integrazione con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita;

b) cooperazione interistituzionale;

c) concertazione tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, gli ordini e le associazioni professionali, le associazioni di categoria, le associazioni delle famiglie e degli utenti della Regione Puglia.
